



COMUNE DI GENOVA

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A DUE RUOTE (BIKESHARING) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

IL SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome]

nato a [Luogo]

il [Data]

in qualità di Legale Rappresentante della Società [Ragione Sociale]

con sede legale in [Indirizzo]

P.IVA/C.F. [Numero]

di seguito denominata "Operatore",

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 15 gennaio 2026, il Comune di Genova ha approvato le Linee guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, individuando il quadro normativo e operativo di riferimento per l'erogazione dei servizi di mobilità condivisa sul territorio comunale;
- il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 reca la disciplina dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente;
- l'articolo 20 del Codice della Strada subordina qualsiasi forma di occupazione del suolo pubblico, diversa dall'uso ordinario, al previo rilascio di idoneo titolo autorizzativo o concessorio da parte dell'ente competente;
- l'Operatore, mediante presentazione della SCIA, manifesta la volontà di attivare ed esercitare il servizio di bikesharing nel territorio del Comune di Genova per l'intero periodo di sperimentazione fissato per il biennio 2026–2027;
- l'esercizio del servizio comporta l'utilizzo di porzioni di suolo pubblico, risorsa limitata e di rilevanza collettiva, la cui gestione richiede adeguata regolamentazione al fine di assicurare decoro urbano, sicurezza della circolazione e tutela dell'interesse pubblico;

DICHIARA E SI OBBLIGA

a rispettare incondizionatamente quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e accettazione delle linee guida. L'Operatore si impegna a svolgere il servizio di bikesharing in piena conformità con le disposizioni contenute nelle "Linee Guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote nel territorio del Comune di Genova", che dichiara di conoscere e accettare integralmente.

Art. 2 - Caratteristiche e dimensionamento della flotta. L'Operatore si impegna a mettere in strada una flotta composta da veicoli dotati di codice identificativo univoco ben leggibile. Al fine di garantire la pluralità dell'offerta ed evitare posizioni di monopolio, la flotta dell'Operatore non potrà superare la quota proporzionale del tetto massimo complessivo



| Settore Smart Mobility | Direzione Mobilità Urbana | Area Sviluppo del Territorio |

Via di Francia 1 | 11° piano 16149 Genova

Tel +39 0105577499

e-mail: direzionemobilita@comune.genova.it

pec: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

cittadino (pari a 2.350 mezzi totali), parametrata sul numero di operatori ammessi, e in ogni caso non superiore al **30%** del totale consentito. L'operatore dichiara di essere consapevole che la consistenza della flotta potrà essere oggetto di ridimensionamento in funzione del miglior servizio alla città, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Art. 3 - Regolamentazione della sosta e geofencing. L'Operatore si impegna ad assicurare il servizio in modo continuativo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, salvo sospensioni per avverse condizioni o pericoli per la sicurezza, previa comunicazione all'Amministrazione e all'utenza. In deroga al principio del free floating "puro", l'Operatore si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- Osservanza della mappa: L'Operatore implementerà nei propri sistemi l'apposita mappa aggiornata predisposta dall'Amministrazione comunale, recante il posizionamento degli stalli per biciclette presenti nel territorio comunale. Tale mappa potrà essere oggetto di aggiornamenti, modifiche o integrazioni disposti dall'Amministrazione stessa, senza che l'Operatore possa avanzare pretese, indennizzi o riserve di sorta in relazione a tali variazioni.
- Copertura territoriale: l'Operatore si impegna ad assicurare una adeguata distribuzione della flotta in tutti i Municipi tenendo conto dei nodi di interscambio e dei poli attrattori.
- Inibizione tecnologica e Privacy: Tramite sistemi di geofencing, è fatto obbligo di impedire la chiusura del noleggio al di fuori delle aree autorizzate. In tali casi, il noleggio rimarrà attivo. Tale tracciamento di geolocalizzazione dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del GDPR 679/2016.
- Aree di rilascio e Divieti: nel Centro Storico la chiusura del noleggio è consentita solo nei punti segnalati nella mappa predisposta dall'Amministrazione. Nel resto del territorio, negli spazi attrezzati (ad esclusione di quelli riservati esclusivamente ai motocicli) o sul margine stradale ove ammesso dal CdS. È fatto divieto assoluto di sosta in posizioni tali da non garantire 1,5 metri di transito pedonale, fatte salve le aree attrezzate dal Comune specificamente collocate su marciapiedi o in aree pedonali tramite apposita segnaletica e ordinanza.

Art. 4 - Procedure di verifica a fine noleggio e rimozione. L'Operatore si impegna a dotarsi di applicativo che consenta all'utente di visualizzare mezzi, prenotare, pagare e segnalare guasti, garantendo il noleggio immediato se il mezzo è libero.

- Verifica fotografica: L'utente dovrà effettuare uno scatto fotografico a fine noleggio e caricare l'immagine utilizzando l'applicazione dell'Operatore. L'Operatore effettuerà controlli sanzionando gli utenti per sosta irregolare.
- Intervento rapido: L'Operatore deve garantire un pronto intervento per rimuovere i mezzi in caso di disservizio o intralcio. L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla segnalazione se il mezzo costituisce grave intralcio (es. blocco attraversamenti pedonali, scivoli disabili, passi carrabili), e in ogni caso entro tempistiche idonee a prevenire la rimozione coatta da parte del Comune, i cui costi saranno a carico dell'Operatore.

Art. 5 - Sicurezza e limitazioni tecniche. L'operatore assicura la perfetta manutenzione dei mezzi e la disponibilità del 90% della flotta autorizzata. Nel rispetto dell'art. 50 del Codice della Strada per i velocipedi (e in particolare per le biciclette a pedalata assistita), l'assistenza del motore elettrico si interromperà automaticamente al raggiungimento dei 25 km/h. Qualora i



| Settore Smart Mobility | Direzione Mobilità Urbana | Area Sviluppo del Territorio |
Via di Francia 1 | 11° piano 16149 Genova
Tel +39 0105577499
e-mail: direzionemobilita@comune.genova.it
pec: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

veicoli siano dotati di funzionalità di assistenza alla partenza, essa non potrà superare i 6 km/h. L'Operatore si impegna, ove tecnicamente fattibile e di concerto con l'Amministrazione, a disattivare l'assistenza elettrica (o limitarla a 6 km/h) all'interno di specifiche aree pedonali o di particolare pregio individuate in mappa.

Art. 6 – Sosta e **redistribuzione della flotta (Rebalancing)**.

Il rilascio e la conseguente sosta delle biciclette, deve avvenire nell'ambito delle aree dedicate o comunque consentite ai sensi del codice della strada, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Civica Amministrazione. L'operatore può proporre lo sviluppo di nuove aree di sosta che, se approvate dal Comune, possono essere segnalate a cura e spese dell'operatore, sulla base di progetto approvato dal Comune. Tali aree saranno comunque a disposizione di tutti gli utenti sia del servizio di bikesharing, sia dei proprietari di biciclette. A tal fine l'operatore dovrà intervenire tempestivamente per spostare i mezzi dalle aree a maggior rilascio a quelle a maggior prelievo. Al fine di garantire un'equa copertura del territorio, l'Operatore si obbliga a redistribuire ("rebalancing") nelle aree a maggior domanda i veicoli rimasti inutilizzati per oltre 72 ore in aree di sosta periferiche o a bassa rotazione. Resta fermo l'obbligo di rimborso spese qualora il Comune debba rimuovere mezzi in via d'urgenza.

Art. 7 – **Personale e Regolarità Aziendale**. L'Operatore garantisce l'osservanza del contratto collettivo di settore per i propri addetti e di disporre di personale congruo per il riposizionamento dei mezzi. L'Operatore attesta altresì il possesso di tutti i requisiti di regolarità fiscale, contributiva e morale necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa. L'Operatore si obbliga, inoltre, ad adottare, per il proprio personale impiegato nel servizio, condizioni contrattuali e trattamenti retributivi conformi a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2025 del 17/07/2025, recante "Linee d'indirizzo per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Genova".

Art. 8 – **Referente operativo**. Viene comunicato un Responsabile operativo reperibile 24/7.

Art. 9 – **Monitoraggio del servizio**. L'operatore deve fornire al Comune dati trimestrali relativi all'utilizzo del servizio (a titolo esemplificativo: vendite abbonamenti e titoli di utilizzo occasionali, viaggi segmentati per scaglioni di distanza e tempo, O/D per microzone, punti di prelievo e rilascio, commenti e suggerimenti utili al miglioramento del servizio provenienti dagli utenti). Il formato dei dati sarà concordato (es. MDS - Mobility Data Specification oppure API GBFS) per favorire l'interoperabilità dei dati con i sistemi comunali. Ogni trimestre nel primo anno e con periodicità più ampia, da definire congiuntamente, negli anni successivi, si terranno incontri di coordinamento nei quali il gestore potrà manifestare criticità e richieste ed il Comune potrà fornire indicazioni.

Art.10 - **Coperture Assicurative**. L'Operatore si obbliga a stipulare e mantenere in corso di validità, per tutta la durata del servizio, un'adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) stipulata con primaria compagnia del settore. Tale polizza dovrà garantire la copertura di tutti i danni, materiali e fisici, cagionati a persone, animali o cose



| Settore Smart Mobility | Direzione Mobilità Urbana | Area Sviluppo del Territorio |
Via di Francia 1 | 11° piano 16149 Genova
Tel +39 0105577499
e-mail: direzionemobilita@comune.genova.it
pec: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

derivanti dall'esercizio del servizio di bikesharing, ivi inclusi i danni derivanti da malfunzionamenti o difetti di manutenzione dei veicoli. L'Operatore manleva e tiene integralmente indenne il Comune di Genova da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, pretesa o azione legale avanzata da utenti o da terzi in relazione o in conseguenza allo svolgimento del servizio. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente all'avvio del servizio.

Art. 11 - Garanzia Fideiussoria "A prima richiesta". A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Atto Unilaterale – e in particolar modo a copertura delle spese di rimozione, trasporto, custodia e smaltimento dei mezzi abbandonati, in sosta irregolare o non recuperati in caso di cessazione o sospensione del servizio – l'Operatore si obbliga a presentare una cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. L'importo della garanzia è stabilito in misura pari a € 20,00 per ciascun veicolo della flotta autorizzata. La garanzia fideiussoria dovrà essere espressamente escutibile "a prima e semplice richiesta" scritta da parte del Comune di Genova, con espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 del Codice Civile) e all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Art. 12 - L'operatore applicherà tariffe agevolate basate su fasce di reddito e per gli abbonati TPL, eventualmente mediante l'utilizzo di codici sconto o voucher digitali emessi direttamente dall'Amministrazione o da AMT, senza alcun trattamento diretto dei dati sensibili o reddituali (es. ISEE) dell'utenza da parte dell'Operatore. Ferma restando l'autonomia commerciale dell'operatore, nell'ambito del tavolo di monitoraggio potranno essere concordate politiche tariffarie sulla base di indicazioni della Civica Amministrazione.

Luogo e Data _____

L'Operatore (Firma)



| Settore Smart Mobility | Direzione Mobilità Urbana | Area Sviluppo del Territorio |
Via di Francia 1 | 11° piano 16149 Genova
Tel +39 0105577499
e-mail: direzionemobilita@comune.genova.it
pec: comunegenova@postemailcertificata.it

